

# Condizioni di trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DEL CONTRATTO PER IL TRASPORTO DEI PASSEGGERI E DEI BAGAGLI DI Common Sky GmbH

## 1-DEFINIZIONI

"Biglietto" indica un codice di prenotazione, può essere emesso anche in forma elettronica dal Vettore o per suo conto da terzi; le presenti Condizioni, la tariffa applicata ed i tagliandi contenuti nel biglietto costituiscono parte integrante del biglietto stesso.

"Tariffa" indica la regola tariffaria applicata al biglietto e comunicata al Passeggero all'atto dell'acquisto, che include: prezzo (con dettaglio di supplementi, tasse, diritti ed oneri), condizioni di modifica, cancellazione, totale e parziale utilizzazione, modalità di eventuale rimborso, periodo di validità, modalità di pagamento e valuta, franchigia ed eccedenza bagaglio.

"Condizioni Generali del contratto per il Trasporto dei passeggeri e dei bagagli" o "Condizioni" sono le presenti condizioni generali del contratto di trasporto aereo di passeggeri e bagagli.

**"Normativa" è la legislazione di volta in volta applicabile, in particolare:**

"Convenzione di Montreal" convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Montreal il 28 maggio 1999, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea con Decisione 2001/539/CE

"Regolamento 261/2004" Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che definisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo.

"Regolamento 2027/97" Regolamento (CE) 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, modificato dal Regolamento (CE) 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002.

"Regolamento 185/2010" Regolamento (UE) 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.

“Regolamento 1107/2006” Regolamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

“Regolamento 1169/2011” Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

“Codice della navigazione” R.D. 30 Marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, in particolare gli articoli da 941 a 953.

**Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente relativa ai diritti dei passeggeri invitiamo a consultare l'indirizzo [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) (Ente Nazionale Aviazione Civile) alla sezione Diritti dei Passeggeri.**

**“Passeggero” è la persona fisica titolare di un biglietto.**

"Vettore" o "Common Sky Luftfahrt GmbH. con sede legale Concord Business Center 16, A.2302 Schwechat in Austria.

## **2- CONDIZIONI GENERALI ED UTILIZZO DEL BIGLIETTO**

L'oggetto delle presenti Condizioni è la disciplina dei termini e delle condizioni di trasporto da parte del Vettore del Passeggero e del suo bagaglio per la destinazione indicata sul biglietto.

Il biglietto è valido esclusivamente per la tratta e il Passeggero in esso indicati; non è trasferibile, né cedibile a terzi. Per tratta si intende ogni singolo segmento di volo compreso tra un decollo e un atterraggio consecutivi.

Nel caso in cui il vettore dal quale il Passeggero ha acquistato il biglietto (vettore contrattuale o commerciale) sia differente da Common Sky la quale ha effettivamente operato il volo (vettore operativo), il Passeggero potrà presentare reclamo direttamente anche al vettore contrattuale o commerciale corrispondente.

Il Vettore declina ogni responsabilità per le conseguenze derivate al Passeggero dall'inadempimento degli obblighi informativi di cui alle presenti Condizioni da parte di un soggetto terzo dal quale il Passeggero abbia acquistato il biglietto.

Il Vettore non è in alcun modo responsabile dei servizi opzionali diversi dal servizio di trasporto aereo (alloggio, autonoleggio, ogni altro servizio non accessorio al trasporto aereo) altresì acquistati dai passeggeri essendo Common Sky /Flyservus estranea al rapporto giuridico sorto a seguito dell'acquisto effettuato dai passeggeri medesimi. Conseguentemente invitiamo i passeggeri a prendere attenta visione delle condizioni contrattuali del singolo servizio opzionale prescelto, dal momento che eventuali reclami ed azioni legali andranno inoltrate esclusivamente al fornitore di tale servizio opzionale.

### **3-ACCETTAZIONE E IMBARCO**

Il Passeggero deve essere in possesso di propri documenti d'identità validi per l'entrata e l'uscita richiesta dai paesi dai quali, verso i quali o sui quali si realizza il trasporto, nonché della documentazione sanitaria ed i visti che possano essere richiesti in tali paesi. È sua esclusiva responsabilità verificare il possesso, la validità e garantire la conservazione dei summenzionati documenti e presentarli quando gli vengano richiesti per tutta la durata del trasporto aereo. Il Vettore si riserva il diritto di negare il trasporto di qualunque Passeggero che non abbia adempiuto alle leggi, regolamenti, norme, richieste o requisiti applicabili o i cui documenti non si adeguino alle stesse, a giudizio del Vettore o delle autorità del paese di partenza o di arrivo.

Il Passeggero dovrà recarsi in aeroporto con congruo anticipo rispetto all'ora di partenza del volo e presentarsi al banco di accettazione, salvo sia già in possesso della carta d'imbarco e se del caso, registrare il bagaglio per il trasporto in stiva.

Per informazioni su orari di apertura e chiusura dei banchi di accettazione prima della partenza programmata del volo, invitiamo i passeggeri a visionare attentamente il seguente link.

Prima della registrazione il Passeggero dovrà identificare il proprio bagaglio con una etichetta esterna che riporti dati di contatto veridici e aggiornati.

Il Vettore assume la responsabilità del bagaglio registrato sino al momento del ritiro dello stesso da parte del Passeggero all'aeroporto di destinazione.

Il Vettore consegnerà al Passeggero un tagliando di ricevuta del bagaglio a riprova dell'avvenuta registrazione, che dovrà essere conservato fino al momento del ritiro del bagaglio a destinazione.

Il Vettore non è responsabile per il bagaglio a mano rimasto in possesso del Passeggero e non registrato al banco di accettazione, salvo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal.

Trascorso il tempo limite per l'accettazione, senza che il Passeggero in possesso di biglietto si sia presentato al banco di accettazione, il Vettore si riserva il diritto di cancellare la prenotazione del Passeggero inadempiente e di rivendere a terzi il posto lasciato vacante, senza perciò incorrere nel negato imbarco ai sensi del Regolamento EC 261/04.

L'orario di imbarco è indicato nella carta d'imbarco rilasciata al momento del check-in.

Il Passeggero, sebbene in possesso di carta d'imbarco, che si presenti in ritardo alla porta d'imbarco successivamente alla chiusura del volo non sarà ammesso a bordo e non avrà diritto alle tutele per negato imbarco ai sensi del Regolamento EC 261/04.

#### **4-RESPONSABILITÀ PER DANNI PERSONALI E MATERIALI**

Il Vettore è responsabile nei confronti del Passeggero per danni personali e materiali ai sensi della Convenzione di Montreal, in particolare:

art. 17: Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli

1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal Passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. 2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. 3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il Passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. 4. Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.

## **Art. 19 Ritardo**

Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

## **art. 20: Esonero**

Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal Passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale Passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.

## **art. 21: Risarcimento in caso di morte o lesione del Passeggero**

1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 1131 DSP (diritti speciali di prelievo) per Passeggero, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità. 2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i 1131 DSP (diritti speciali di prelievo) per Passeggero qualora dimostri che: a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

## **art. 22: Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio, (per le merci)**

1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4694 diritti speciali di prelievo per Passeggero. 2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1131 diritti speciali di prelievo per Passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal Passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. 3 (...). 4 (...). 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempre che, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. 6. I limiti previsti

dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.

#### **art. 28: Anticipi di pagamento**

In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del Passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.

#### **5-RESPONSABILITÀ PER NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE O RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO**

Il Vettore è responsabile nei confronti del Passeggero ai sensi del Regolamento EC 261/2004 in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.

Per la conoscenza dei propri diritti e per le relative tutele invitiamo i passeggeri a prendere visione della versione aggiornata della Carta dei Diritti del Passeggero consultabile e scaricabile al seguente indirizzo [www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it) (Ente Nazionale Aviazione Civile) alla sezione Diritti dei Passeggeri > Carta dei Diritti del Passeggero.

## **6-RECLAMI**

Il Passeggero dovrà presentare reclamo verso il Vettore mediante invio di una comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica [customer-relations@airdolomiti.it](mailto:customer-relations@airdolomiti.it) in un tempo ragionevole dalla data e l'ora del volo stabilita nel biglietto al fine di permettere al Vettore di approntare i necessari rimedi a tutela del Passeggero stesso.

Il Passeggero è obbligato ad allegare per qualunque tipo di reclamo tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese occorse ed ai danni personali e materiali subiti al fine di permettere un'ideale e congrua valutazione della richiesta risarcitoria da parte del Vettore.

Il Vettore, al fine di ridurre tempi e spese legali nella definizione dei reclami, favorisce la composizione bonaria delle controversie mediante l'utilizzo di sistemi alternativi a quello contenzioso giudiziale, anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza, invitando i passeggeri ad aderire personalmente od a mezzo dell'assistenza della Rete dei Centri Europei dei Consumatori mediante consultazione dell'indirizzo internet [www.ecc-netitalia.it/it/](http://www.ecc-netitalia.it/it/).

## **7-TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LE AZIONI LEGALI**

Ogni e qualsiasi diritto a un risarcimento dei danni si estinguerà se non viene intentata un'azione giudiziale entro due anni decorrenti e calcolati dalla data di arrivo a destinazione, o dalla data in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare o dalla data in cui il trasporto si è interrotto o è terminato.

## **8-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le presenti Condizioni sono soggette alla legge italiana ed al foro presso cui ha sede il Vettore, salvo che norme imperative non derogabili stabiliscano che la legge ed il foro applicabili siano quelli del Passeggero.

## Carta dei diritti dei passeggeri

Informazioni ai passeggeri sul regolamento UE 261/2004

### Applicazione

Il regolamento si applica a:

passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario, oppure in partenza da un aeroporto di un paese terzo con una compagnia comunitaria in arrivo su un aeroporto dell'UE;

in possesso di una prenotazione confermata per il volo;

che si siano presentati all'accettazione entro l'ora indicata (eccetto che nel caso di volo cancellato) oppure

qualora non sia indicata l'ora, che si siano presentati all'accettazione al più tardi 45 minuti prima dell'ora di partenza;

che siano in possesso di biglietto a tariffa disponibile al pubblico.

### Ritardo del volo

Secondo la regolamentazione EU si considera un ritardo quando un volo è ritardato rispetto all'orario di partenza previsto di almeno 4 ore per voli superiori a 3.500km, di almeno 3 ore per voli tra 1.500km e 3.500km come pure per voli superiori a 1.500km all'interno dell'UE, e di almeno 2 ore per voli fino a 1.500km. Se è previsto un lungo ritardo avete il diritto all'assistenza da parte della compagnia aerea.

L'assistenza prevede pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione in albergo, se necessaria, e la possibilità di due chiamate telefoniche brevi, fax oppure e-mail. La compagnia aerea non ha il dovere di fornire questa assistenza qualora l'erogazione della stessa causasse un ulteriore prolungamento del ritardo. Nel caso di ritardo di più di 5 ore avete diritto entro 7 giorni al rimborso del biglietto per le parti non utilizzate, oppure anche delle parti del biglietto utilizzate se lo scopo del viaggio è venuto a mancare, e, se necessario, al trasporto al punto di inizio dell'itinerario.

### Overbooking

Se vi viene negato l'imbarco perchè il numero di passeggeri supera il numero di posti disponibili sul volo prenotato, avete diritto da parte della compagnia aerea ad un'assistenza come nel caso di volo ritardato. Inoltre avete diritto al riavviamento con il primo volo alternativo possibile fino alla vostra destinazione, in condizioni adeguate a quelle iniziali.



Se preferite invece viaggiare in data successiva, su un volo a vostra scelta, le spese per l'albergo, i pasti e le bevande, così come il trasferimento, saranno a vostro carico. Qualora vi venga negato l'imbarco, vi spetta un rimborso come esposto nella sezione precedente, oltre ad una compensazione immediata in contanti, tramite assegno bancario, versamento oppure, col vostro consenso, mediante un buono di viaggio. L'importo della compensazione dipende dalla distanza del volo e dal riavviamento offerto, ed è pari a:

Eur 250 per distanze fino a 1 500km

Eur 400 per distanze comprese tra i 1500 e i 3500 km, e voli intraeuropei di oltre 1500 km;

Eur 600 per distanze superiori ai 3500 km.

Se il volo alternativo prevede un arrivo con ritardo di meno di 2 ore per distanze entro i 1500km, di meno di 3 ore per distanze tra 1 500 o 3 500km ovvero per voli intraeuropei superiori ai 1500 km, e di meno di 4 ore per distanze superiori a 3500km rispetto al volo originariamente prenotato, il risarcimento viene ridotto del 50% rispetto ai valori sopra indicati, e cioè rispettivamente a Eur 125, Eur 200 oppure Eur 300.

Non avete diritto ai sopra citati risarcimenti qualora vi venga negato l'imbarco per ragionevoli motivi, come p.e. motivi di salute, ragioni di sicurezza generica od operativa, o per mancanza di adeguati documenti di viaggio.

#### Cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo per il quale siete in possesso di una prenotazione confermata, avete diritto ad assistenza, rimborso oppure in alternativa riprotezione. In alcuni casi avete diritto anche a compensazione monetaria.

Non avete diritto al risarcimento monetario ai sensi del regolamento UE qualora la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state prese tutte le misure di precauzione necessarie, come per esempio maltempo, instabilità di carattere politico, scioperi, rischi di sicurezza o sue imprevedibili carenze.

Similmente, non si ha titolo al risarcimento monetario nel caso che il passeggero sia stato preventivamente informato della cancellazione e che:

la cancellazione sia stata resa nota con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza;

se la cancellazione è stata resa nota tra 14 e 7 giorni prima della partenza e il nuovo orario di partenza non avvenga più di 2 ore prima rispetto all'orario originario di partenza ed il nuovo orario d'arrivo non sia più di 4 ore successivo rispetto all'orario d'arrivo originario;

la cancellazione sia stata resa nota con meno di 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza originaria, ed il nuovo orario di partenza non avvenga con un anticipo maggiore di un'ora rispetto alla partenza originale, e quello di arrivo non abbia un ritardo superiore alle 2 ore rispetto a quello originario.